



COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20

OGGETTO:

Conferma aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano Presenti::

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO GIORGIO - Sindaco	Sì
2. MANCUSO MAURIZIO - Consigliere	Sì
3. CARINI ANDREA - Consigliere	Sì
4. BERGOMI MAURIZIO - Consigliere	Sì
5. FONTANESI LAURA - Consigliere	Sì
6. GIANNANTONIO FRANCESCA - Consigliere	No
7. GRAMEGNA MATTIA - Consigliere	Sì
8. BRANCACCI SERGIO - Consigliere	Sì
9. VIDALI GIAMPAOLO - Consigliere	No
10. GIGLIO CRISTIAN - Consigliere	No
11. PASQUALI LIDIA MARIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

In assenza del Segretario Comunale Reggente, PAGANO Dott. Salvatore, partecipa il Vice Segretario Comunale Signor **MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto**

Il Signor **FALBO GIORGIO** nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: Conferma aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ...*", e dall'altro che "... *con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali...*".

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che "... (...) *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...*";

Visto l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale "... *L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) *fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
- b) *oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- c) *oltre 50.000 euro, 43 per cento ...*".

Richiamata la Delibera C.C. n. 29 del 23/12/2024 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 751, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è stata prevista

un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Ritenuto opportuno, **determinare** ai sensi dell'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207¹,

una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7500,00 euro; [

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028

Quantificato presuntivamente in € 102.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota/delle aliquote* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale: *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui*

all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce...";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 dell'art. 1, comma 751, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi per intero richiamate, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, *"l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF"*, come così riportato:
 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*). In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è confermata nella misura dello0.8....% ;
- 2) Esenzioni per particolari categorie di soggetti
L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 7.500,00.
- 3) I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.
- 4) di quantificare presuntivamente in € 102.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011
- 6) di provvedere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 entro il termine del 20 dicembre 2026, affinché le modifiche abbiano effetto dal 1° gennaio 2026;
ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione della novellata disciplina, con separata votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
F.to: FALBO GIORGIO

Il Vice Segretario Comunale
F.to: MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14/01/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , li _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to: MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Barbianello , li _____
Il Vice Segretario Comunale
MERCADANTE FAZIA Dott.
Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- Si certifica che il 29/12/2025 la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134- comma 4° - DLgs 267/2000.

Li, 29/12/2025

Il Vice Segretario Comunale
F.to: MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

COMUNE DI BARBIANELLO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 29/12/2025

Oggetto: Conferma aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2026

Parere di regolarità tecnico-contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità TECNICO-CONTABILE della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147/bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO
F.to. Rag. BOSCHINI Paola

Barbianello, li 29.12.2025

.....